



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge regionale recante: “Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative.”.

I Consiglieri regionali

F.to Domenico Giannetta

F.to Pierluigi Caputo

F.to Giuseppe Mattiani

F.to Angelo Brutto

F.to Vito Pitaro

Proposta di legge regionale recante: “Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative.”.

Relazione Illustrativa

I primi due articoli della proposta di legge apportano modifiche a norme di leggi regionali in adempimento degli impegni assunti con il governo nell’ambito del principio di leale collaborazione; in particolare:

L’articolo 1 – L’Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 17.03.2026, ha trasmesso il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in merito al disposto dell’articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 2026, n. 1. Con nota prot. n. 228048 del 18/03/2026, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l’impugnativa della disposizione sopra specificata, ha dato assicurazione, nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale finalizzata a superare le osservazioni governative.

L’articolo 2 – Con nota prot. n. 439921 del 28/05/2026, il Presidente della Giunta regionale – valutate le osservazioni sollevate dall’Ufficio legislativo del M.E.F. – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, trasmesse dal Dipartimento per gli Affari regionali e per le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2026, ha ritenuto di accoglierne il contenuto, impegnandosi alla presentazione di un disegno di legge regionale finalizzata a superare i dubbi interpretativi sollevati rispetto all’attuale formulazione della norma di cui all’articolo 20, comma 2, della L.R. n. 8/2003, come modificato dall’articolo 4 della L.R. n. 11/2026.

L’articolo 3 della proposta di legge reca la modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 6/2023, al fine di consentire di dare continuità ai supporti tecnici già operanti e, contemporaneamente, non disperdere le professionalità, in possesso delle competenze adeguate, in relazione all’attuazione dei fondi SIE.

L’articolo 4 detta disposizioni di modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 37/2023, in materia di requisiti per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

La modifica normativa consente, in via transitoria ed esclusivamente fino alla data del 31 dicembre 2026 l’iscrizione nel ruolo dei conducenti ai soggetti che, pur in assenza del requisito di cui alla lettera f) abbiano esercitato – per almeno un biennio l’attività di conducenti di veicoli deputati al trasporto pubblico.

La ragione della modifica risiede nella circostanza che la Regione Calabria, in esito all’approvazione della disciplina organica del trasporto pubblico non di linea, ha attivato tutte le procedure occorrenti al rilascio delle autorizzazioni, con la finalità di mettere in atto politiche di incoming turistico e

destagionalizzazione della propria offerta turistica, ma in regione non vi è – ancora – un numero di conducenti adeguato rispetto alle autorizzazioni rilasciate/da rilasciare.

Pertanto, per un solo periodo transitorio di avvio a regime delle attività, per il quale è normativamente fissata la scadenza al 31 dicembre 2026, si prevede una deroga alla normativa, analogamente a quanto disposto dallo stesso legislatore statale all'indomani dell'istituzione del ruolo.

Le esigenze sottese al requisito che si prevede di poter temporaneamente derogare sono comunque soddisfatte dall'omologa specifica competenza ed esperienza professionale dei conducenti interessati dalla disposizione.

L'articolo 5 detta una norma eccezionale, per la riuscita del progetto afferente al “Superamento delle condizioni di degrado del campo ROM di Scordovillo”, approvato dalla Regione Calabria con la finalità di consentire la demolizione e la conseguente bonifica delle aree occupate dalla nota baraccopoli del quartiere lametino.

Le condizioni di degrado sociale ed ambientale delle aree interessate richiedono un pronto intervento, la tutela della salute collettiva e dell'ambiente, oltre che la tutela delle persone che risiedono nella predetta baraccopoli.

Per tali ragioni, nell'ambito delle risorse destinate alla politica di coesione, la Regione Calabria ha approvato la scheda progettuale in parola, a fronte della quale è stata effettuata una ricognizione che ha consentito di individuare:

- i soggetti beneficiari delle attività progettuali, *id est* i soggetti residenti nel campo Rom di Scordovillo, facenti parte dei novantasei nuclei familiari individuati dal Comune di Lamezia Terme;
- immobili di proprietà di ATERP da poter destinare alle finalità progettuali, previa realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, regolarmente effettuati con l'utilizzo delle risorse destinate al progetto di cui si discute;
- immobili di proprietà privata, appositamente acquisiti da ATERP al proprio patrimonio, sempre con l'utilizzo delle risorse destinate al progetto e per finalità indicate al punto precedente.

La norma di natura eccezionale esula dall'ambito di applicazione della legge regionale n. 32/1996, che costituisce la normativa regionale ordinaria in materia di assegnazione di alloggi di ERP ed è destinata a produrre i propri effetti esclusivamente per la fattispecie disciplinata, in ragione delle superiori esigenze sottese ai preminenti interessi pubblici oggetto di tutela.

La medesima norma pone in capo ad ATERP, per esigenze di unitarietà delle procedure occorrenti all'attuazione del progetto, la competenza per l'adozione dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi ai beneficiari del progetto e dispone, altresì, che ATERP adotti provvedimenti di assegnazione,

anche in deroga alle previsioni della legge regionale n. 8/1995, in presenza di pregressa occupazione dell'immobile a vario titolo.

Con l'articolo 6 la Regione esercita la facoltà attribuita, abrogando la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale. Viene così cancellata la tassa di abilitazione dovuta da tutti coloro che, per esercitare una professione, dopo la laurea, devono sostenere un esame di abilitazione. Con ciò vengono favorite le categorie dei giovani professionisti e vengono snellite le correlate procedure burocratiche di gestione, incasso e riversamento, le quali portano a bilancio regionale un'entrata contenuta di circa 100.000,00 mila euro.

L'articolo 7, al comma 1 sono indicati le fonti di copertura per gli oneri di cui all'articolo 6, mentre il comma tre prevede l'assenza di nuovi oneri sul bilancio della Regione Calabria, in quanto il resto della proposta di legge contiene norme di carattere ordinamentale.

L'articolo 8, in considerazione dell'urgenza, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge regionale recante: “Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative.”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche alla l. r. n. 1/2026. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Modifiche alla l. r. n. 8/2003. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Modifiche alla l. r. n. 6/2023. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
4	Modifiche alla l. r. n. 37/2023. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
5	Modifiche alla l. r. n. 32/1996. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
6	Modifiche alla l. r. n. 16/1995	//	//	//
7	Disposizioni finanziarie	//	//	//
8	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Con l’articolo 6 della presente proposta di legge, a decorrere dall’anno 2027, vengono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 37 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 relativi alla tassa a carico di coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale di cui con all’art. 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

Il suddetto tributo, quantificato annualmente in euro 100.000,00 è allocato al Titolo I, Tipologia 101, capitolo E1102001101 e, trattandosi di risorse di natura autonoma, è utilizzato per far fronte alle spese proprie della Regione.

Per tale ragione, alla copertura delle minori entrate previste nella predetta norma della presente PDL, quantificate, come già specificato, in euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, si provvede con la riduzione per pari importo delle somme allocate nella parte spesa alla Missione 20, Programma 03 U.20.03) – capitolo U8201041701, del bilancio di previsione 2026-2028.

Le variazioni derivanti dalla presente proposta di legge vengono riportate nella tabella seguente.

Le altre disposizioni della presente proposta di legge sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Miss.	Progr.	Titolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Note
20	03	I	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Capitolo U8201041701
TOTALE VARIAZIONE SPESA			0,00	-100.000,00	-100.000,00	

Titolo	Tipologia	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Note
1	101	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Capitolo E1102001101
TOTALE VARIAZIONE ENTRATA		0,00	-100.000,00	-100.000,00	

Proposta di legge regionale recante: “Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative.”.

Art. 1

(Modifiche della l.r. 1/2026)

1. Nel comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 19 gennaio 2026, n. 1 (Disposizioni per garantire la continuità dei Servizi sanitari regionali), dopo la parola: “possibilità” sono inserite le seguenti: “, fino al 31 dicembre 2026,”.

Art. 2

(Modifiche dell’articolo 20 della l. r. 8/2003)

1. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 20, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)), dopo la parola: “Ospedaliera” sono inserite le seguenti: “ai sensi dell’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.

Art. 3

(Modifiche della l.r. 6/2023)

1. Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 6 (Misure urgenti per le attività di affiancamento nell’attuazione del PNRR e dei fondi SIE), le parole: “e non sono suscettibili di integrare alcuna delle tipologie contrattuali normativamente previste per la stabilizzazione di personale” sono soppresse.

Art. 4

(Modifiche della l.r. 37/2023)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea) è aggiunta la seguente:

f-bis) in via transitoria e fino alla data del 31 dicembre 2026, avere svolto per almeno due anni l'attività di conducente di veicoli deputati al trasporto pubblico, in alternativa, al requisito di cui alla lettera f).

Art. 5

(Modifiche della l.r. 32/1996)

1. La legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è modificata come segue:

a) Dopo il comma 1-sexies dell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:

1-septies. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del progetto "Superamento delle condizioni di degrado del campo ROM di Scordovillo", in considerazione del carattere eccezionale delle esigenze sottese al progetto medesimo, finanziato dalla Regione Calabria nell'ambito della programmazione delle risorse destinate alla politica di Coesione.

1-octies. Per consentire la realizzazione degli obiettivi del progetto di cui al comma 1-septies, ATERP adotta il provvedimento di formale assegnazione degli alloggi in favore dei soggetti beneficiari delle attività progettuali, anche in deroga alle disposizioni sulla regolarizzazione di cui alla legge regionale n. 8/1995. Gli alloggi assegnati ai beneficiari sono individuati tra quelli oggetto della ricognizione effettuata in sede progettuale, funzionalmente destinati alle finalità abitative correlate alla demolizione del campo rom, già in proprietà di ATERP ovvero dalla stessa appositamente acquistati.

Art. 6

(Modifiche della l.r. 16/1995)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, i commi 5 e 6 dell'articolo 37 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria - Legge finanziaria) sono abrogati.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'articolo 6, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, si provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03

(U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

3. Dall'attuazione delle altre disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.